



## LA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

28 luglio 2014

Palermo è una delle tre Città metropolitane, insieme a Catania e Messina, individuata dalla l. r. l. r. n. 8 del 2014 recante “Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane” il cui territorio coincide, in sede di prima applicazione della legge, con quello dei comuni rientranti nell’area metropolitana indicata nei decreti del Presidente della Regione del 10 agosto 1995 (GURS 21/10/1995, n. 54).

Il processo istitutivo della Città metropolitana di Palermo (così come quello delle altre due Città menzionate) sconta la scelta del legislatore siciliano di rinviare ad una successiva legge (art. 2 co.6) le determinazioni relative alla perimetrazione territoriale dei Consorzi e delle Città metropolitane, alle modalità di elezione del Sindaco e della Giunta metropolitani (art. 8 co. 3), alle funzioni da attribuire alle stesse (art. 10 co.1) per citarne alcune.

Pertanto quanto

-all’investitura degli organi della Città metropolitana:

il Governo della Regione dovrà presentare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 8 (decorrenti dal 28 marzo 2014) un disegno di legge per disciplinare sia le modalità di elezione del Sindaco e della Giunta metropolitani che il numero dei componenti di quest’ultima stabilito in rapporto alla popolazione dei Comuni compresi nella stessa (art. 8 co.3). L’investitura degli organi sopradetti avviene con elezioni di secondo grado non essendo prevista la possibilità, a differenza di quanto stabilito dalla legge Delrio, che lo statuto possa prevedere l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitani ai sensi dell’art. 22.

-relativamente ai rapporti con le Province si segnala che

nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui sopra le funzioni della istituenda Città metropolitana di Palermo siano esercitate da un Commissario straordinario ai sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana (d.lgs. 29 ottobre 1955 n. 6 approvato con l.r. del 15 marzo 1963 n. 16 e succ. modif. e integr.).

-per ciò che attiene al processo statutario va evidenziato che

nella l.r. 8/2014 è del tutto assente la previsione della potestà statutaria (ma anche di quella regolamentare) delle Città metropolitane. E' auspicabile che in sede di approvazione della legge istitutiva di cui all'art. 2 co. 6 si provveda a colmare questa sorprendente lacuna.

L'effettiva perimetrazione territoriale della Città metropolitana di Palermo sarà quella che risulterà dagli esiti della procedura di distacco che i Comuni ricadenti nella relativa area vasta riterranno di dover intraprendere. Ai sensi dell'art. 9 il Comune che voglia distaccarsi dalla Città metropolitana deve adottare una delibera consiliare a maggioranza assoluta dei propri componenti. Se invece vogliono distaccarsi dal Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana occorre adottare una delibera consiliare a maggioranza dei 2/3 dei componenti. Condizione per entrambe le ipotesi (distacco o adesione) è la continuità territoriale e il mantenimento della dimensione sovra comunale qualora un Comune decida di distaccarsi dalla Città metropolitana (art. 12 co. 2).

Un percorso di distacco dalla Città metropolitana di Palermo è stato intrapreso dal comune di Termini Imerese (uno dei 27 comuni dell'area metropolitana di Palermo) il cui consiglio comunale ha già deliberato in tal senso. Ove si dovessero invertere i requisiti previsti dal legislatore regionale, il suddetto Comune intende procedere, ai sensi dell'art. 2 della l. r. 8/2014, alla costituzione di un nuovo libero Consorzio comprendente oltre il territorio della Città Madonie-Termini (28 comuni con 130.000 abitanti) anche contigui territori appartenenti all'ex provincia di Messina, all'ex provincia di Enna e all'ex provincia di Caltanissetta. L'iter è tuttavia ancora nella fase iniziale: infatti, l'art. 2 della l.r. 8/2014 prevede, per la costituzione di un nuovo libero consorzio, una delibera adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti nonché la sussistenza di due requisiti (continuità territoriale e popolazione non inferiore a 180.00 abitanti). L'efficacia della delibera consiliare è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo da svolgersi entro 60 gg. dalla data di approvazione della delibera (art. 2 co. 4). A tal fine il Consiglio di Termini Imerese ha anche deliberato un emendamento al regolamento comunale sui referendum introducendo espressamente la previsione del referendum confermativo quale consultazione esente da quorum minimo di validità.